AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 11 – COMUNE DI ANCONA

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMILIARI DELLE PERSONE OSPITI O AGLI STESSI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE E SOCIALI (L.R. 21/2016 e s.m.i.) DELLE AREE DI UTENZA "ANZIANI", "DISABILITÀ" E "SALUTE MENTALE". Attuazione della D.G.R. Marche n. 889 del 13/07/2026

"Intervento Multileva 3.2"

Annualità 2026

Finanziato con risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Marche 2014-2020 – Asse 7, Azione 7.4 – Intervento Multileva – Priorità 9.4.

CUP: E31H26000150003

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 26/10/2026 al 16/11/2026

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Il presente Avviso è adottato dall'Ambito Territoriale Sociale n. 11, in attuazione dell'Intervento Multileva 3.2, disciplinato dall'Avviso pubblico regionale approvato dalla Regione Marche in attuazione della D.G.R. n. 889 del 13/07/2026, dal DDS Inclusione Sociale e Strutture Sociali n. 34 del 20/10/2026 che approva l'avviso pubblico regionale ed i relativi allegati, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali così come modificati ed integrati dai succ. DDS Settore Inclusione Sociale e Strutture Sociali n. 35 del 22/10/2026 e DDS 36 del 09/11/2026.

L'intervento è finalizzato a sostenere il Familiare, uomo o donna, di Persona In Struttura residenziale (FPIS), che contribuisce al pagamento della quota sociale della retta e dei costi connessi per Persone ospiti In Strutture (PIS) residenziali socio-sanitarie e sociali, nonché, nei casi previsti, le Persone ospiti In Struttura residenziale (PIS) che sostengono autonomamente tali costi senza il supporto economico dei familiari.

La misura è rivolta alle persone ospiti in strutture residenziali appartenenti alle aree di utenza:

- Area anziani;
- Area disabilità;
- Area salute mentale.

L'intervento è finalizzato a contrastare situazioni di vulnerabilità economica, prevenendo fenomeni di impoverimento connessi ai costi dell'assistenza residenziale, nonché a garantire la continuità assistenziale e la permanenza delle persone nelle strutture residenziali.

Il contributo è riconosciuto secondo le modalità, i requisiti e le condizioni stabiliti dall'Avviso regionale Multileva 3.2.

Art. 1.1 - ACRONIMI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso, si riportano di seguito gli acronimi e le definizioni utilizzati**:**

POC	Programma Operativo Complementare
PIS	Persona in struttura residenziale
FPIS	Familiare, uomo o donna, di persona in struttura residenziale
ISEE	Indicatore Situazione Economica Equivalente
ATS	Ambito Territoriale Sociale
Quota sociale della retta	Quota della retta a carico dell'utente non ricompresa nella quota sanitaria
Parente	parente di primo grado (genitori e figli); parente di secondo grado (nonni, fratelli, sorelle e nipoti in quanto figli dei figli)
Affine	affine di primo grado (suocero/a, genero/nuora, figli acquisiti del coniuge) affine di secondo grado (fratelli/sorelle del coniuge)
Istanza	E' la richiesta di accesso al contributo che i destinatari finali (FPIS) presentano ai beneficiari (ATS)
Domanda	E' la richiesta di accesso alla misura che gli ATS presentano alla Regione

Art. 2 – MISURA E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo economico consiste nell'erogazione di **€ 250,00 mensili**, per un massimo di **12 mensilità**, per un importo massimo concedibile di **€ 3.000,00 annui** per ciascun **Familiare di Persona in Struttura residenziale (FPIS)** o per **Persona Inserita in Struttura (PIS).**

Il contributo:

- non è frazionabile;
- non è cumulabile con altri contributi pubblici aventi la medesima finalità (contributi ricevuti dal Comune come integrazione retta, HCP ecc.);
- è riconosciuto mensilmente e integralmente a prescindere dall'entità della spesa se:
    1) il pagamento della retta sia avvenuto per almeno 15 giorni nel mese di riferimento;
    2) qualora i requisiti della persona richiedente e della persona ospite in struttura permangano dal giorno 15 del mese di riferimento.

Con riferimento alla medesima Persona In Struttura (PIS):

- può essere riconosciuto un solo contributo;
- non è ammesso il finanziamento della medesima quota sociale della retta mediante altri contributi erogati da enti pubblici.

Non è consentito il doppio finanziamento della medesima quota sociale della retta.

Il contributo è riconosciuto in misura forfettaria e non è parametrato all'importo effettivamente pagato. La documentazione di rendicontazione verifica i requisiti e il pagamento della quota sociale secondo l'Avviso regionale, ma non determina l'importo mensile del contributo.

Art. 3 – Periodo di riferimento della misura

Il periodo finanziabile è compreso tra il **1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026**.

Il contributo è riconosciuto per le mensilità per le quali risultino soddisfatte le condizioni previste dall'Avviso regionale.

Art. 4 – DESTINATARI FINALI

Sono destinatari finali del contributo:

1. i **familiari di persone ospiti in struttura residenziale (FPIS)** che sostengono la quota sociale della retta o parte di essa;
2. le **persone ospiti in struttura (PIS)** che sostengono autonomamente la quota sociale della retta, senza il supporto economico dei familiari.

Il **familiare di persone in struttura residenziale (FPIS)**, può presentare istanza per più persone ospiti in struttura, qualora sostenga la quota sociale della retta o parte di essa per ciascuna di esse.
Per la Persona In Struttura residenziale (PIS), può essere presentata una sola istanza di accesso al contributo.
Il familiare di persone in struttura residenziale (FPIS) presenta istanza, secondo le modalità definite da ciascun ATS, presso gli ATS di riferimento del proprio Comune di residenza.
La **Persona In Struttura residenziale (PIS),** presenta istanza presso l'Ambito Territoriale Sociale del Comune in cui era residente prima dell'inserimento in struttura, anche per il tramite dell'amministratore di sostegno o il tutore.

Art. 3.1 – REQUISITI DEL FAMILIARE DI PERSONA IN STRUTTURA RESIDENZIALE (FPIS)

Il familiare di persona in struttura residenziale (FPIS), alla data di presentazione della istanza, deve possedere i seguenti requisiti:

a) <u>Residenza:</u>
   - Residenza in un Comune della Regione Marche all'1/01/2026 alla data di presentazione dell'istanza;
   - Essere residente nell'ATS 11 - Comune di Ancona al momento della presentazione dell'istanza;

b) <u>Età:</u>
   Essere maggiorenne alla data di presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto dall'Avviso regionale;

c) <u>Situazione economica</u>:

d) Essere in possesso di attestazione ISEE ordinario in corso di validità, riferita al nucleo familiare determinato secondo la normativa vigente, con valore non superiore a € 25.000,00;

e) <u>Rapporto di parentela o affinità con la Persona in Struttura (PIS):</u>
   - coniuge o convivente di fatto o unito civilmente;
   - parente di primo grado (genitori e figli);
   - parente di secondo grado (nonni, fratelli, sorelle e nipoti in quanto figli dei figli);
   - affine di primo grado (suocero/a, genero/nuora, figli acquisiti del coniuge), o affine di secondo grado (fratelli/sorelle del coniuge);

f) <u>aver provveduto, nel periodo di riferimento o parte di esso, al pagamento della quota sociale della retta o parte di essa, inerente il familiare ospite in struttura residenziale (PIS).</u>

La Persona In Struttura (PIS) per la quale il familiare di persona in struttura residenziale (FPIS) presenta istanza, deve possedere un ISEE socio-sanitario residenze in corso di validità non

superiore a € 25.000 oppure Isee ordinario (quest'ultimo valido solo ove non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'ISEE sociosanitario residenze).

La persona (PIS) per la quale il familiare (FPIS) presenta istanza deve essere inserita, al momento dell'istanza, in una struttura collocata in un Comune della Regione Marche, autorizzata ai sensi della L.R. 21/2016 e s.m.i. di tipo socio-sanitaria o sociale e afferente alle Aree di utenza "anziani", "disabilità" e "salute mentale", come da "**Allegato F**" al presente atto. Ogni struttura debitamente autorizzata ai sensi della L.R.21/2016 e s.m.i., ha un codice Orps visionabile al seguente link http://serviziorps.regione.marche.it/ricerca.

Art. 3.2 – REQUISITI DELLA PERSONA OSPITE IN STRUTTURA RESIDENZIALE (PIS)

La Persona ospite In Struttura residenziale (PIS) che presenta direttamente istanza deve avere i seguenti requisiti:

a) essere ospite di una struttura residenziale al momento della presentazione dell'istanza, collocata nella Regione Marche e autorizzata ai sensi della L.R. n. 21/2026 e allegato C del Regolamento Regionale n.1/2018 e conseguenti D.G.R. e previgente normativa (LL.RR. n. 20/2000 e n. 20/2002 e D.G.R. n. 289/2015), di tipo socio-sanitario o sociale e afferente alle aree di utenza di utenza "anziani", "disabilità" e "salute mentale", secondo l'elenco dell'Allegato F. La struttura deve essere identificabile tramite il relativo Codice ORPS;
b) **essere in possesso di un ISEE socio-sanitario residenze in corso di validità non superiore a € 25.000,00 oppure Isee ordinario (quest'ultimo valido solo ove non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'ISEE sociosanitario residenze);**
c) sostenere il pagamento della quota sociale della retta **senza il supporto** economico dei familiari;
d) essere residente in un Comune delle Marche prima dell'ingresso in struttura

Art. 3.3 – IMPEGNI A CARICO DEL RICHIEDETE IL CONTRIBUTO FPIS/PIS

Il Familiare di Persona in Struttura (FPIS) o la Persona In Struttura (PIS), sin dalla presentazione dell'istanza di contributo, mediante l'Allegato G - "Modello di istanza per Destinatari", dichiara di essere in possesso e di impegnarsi in caso di esito positivo di collocamento nella graduatoria regionale a produrre la seguente documentazione:

a) contratto con la struttura residenziale o altro documento da cui si evince l'impegno economico del FPIS a sostenere la quota sociale della retta in tutto o in parte;

b) fatture o note di debito / dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore intestate al FPIS e relativi bonifici del FPIS in favore della struttura con causale dalla quale si evinca il pagamento della retta per la PIS ed i mesi di riferimento;

c) nel caso in cui nel contratto o altro documento non si evince l'impegno economico del FPIS in quanto il familiare contribuisce al pagamento della retta o tramite pagamento diretto alla struttura o attraverso un bonifico su conto corrente intestato alla PIS:

- se il FPIS paga direttamente alla struttura, occorre produrre il contratto, le fatture (o note di debito / dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore) intestate alla PIS con quietanze intestate al FPIS con specifica dei mesi di riferimento. In ogni caso nella quietanza va specificato che il pagamento del FPIS è inerente la fattura (o note di debito / dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore) intestata alla PIS
- se il FPIS contribuisce al pagamento della retta tramite bonifico effettuato da parte del FPIS alla PIS, occorre produrre: a) contratto; b) fattura o note di debito / dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore; c) bonifico in favore della PIS; d) quietanza con specificato che il pagamento del FPIS è

inerente la fattura (o note di debito / dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore) intestata alla PIS ed i mesi di riferimento.

Art. 4 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze potranno essere presentate dal 26 ottobre 2026 al 16 novembre 2026. Il termine ultimo di presentazione è improrogabile.

Ai fini del termine rileva la ricezione: per PEC la data e l'ora della ricevuta di avvenuta consegna alla PEC; per consegna a mano la data e l'ora di protocollazione; per raccomandata A/R la data di ricezione al protocollo, non quella di spedizione.
L'istanza dovrà essere presentata al Comune di Ancona – Ambito Territoriale Sociale n. 11 – secondo una delle seguenti modalità:

1. **A mezzo PEC**, all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.ancona@emarche.it;
2. **A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a: Comune di Ancona – Ambito Territoriale Sociale n. 11, Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona;
3. **Mediante consegna a mano** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ancona, sito in Largo XXIV Maggio n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

In caso di presentazione dell'istanza mediante raccomandata o consegna a mano, la documentazione dovrà essere inserita in una busta chiusa recante sul frontespizio la seguente dicitura: «***Intervento Multileva 3.2 - Annualità 2026. Sostegno economico a familiari di persone ospiti (o agli ospiti) in strutture residenziali socio sanitarie e sociali per persone anziane, disabili, con problemi di salute mentale.***

Per l'accesso al contributo il familiare della persona ospite in struttura residenziale (FPIS) o la Persona In Struttura residenziale (PIS), deve presentare la seguente documentazione:

- istanza di accesso al contributo, utilizzando il modello **"Allegato G – Modello istanza per destinatari"** approvato dalla Regione Marche e allegato al presente Avviso;
- copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive l'istanza e, qualora l'istanza sia presentata dal FPIS, anche copia del documento di identità della PIS, ove richiesta dal modello regionale.

Le dichiarazioni rese nell'istanza di accesso al contributo hanno valore di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
La dichiarante è consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché delle conseguenze previste dall'art. 75, che comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

L'ATS n. 11 – Comune di Ancona può chiedere chiarimenti e/o la regolarizzazione di eventuali irregolarità formali, nei limiti consentiti dalla legge e dall'Avviso regionale, assegnando un termine di 5 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta, per provvedere. Non sono ammesse integrazioni che modifichino l'istanza, introducano requisiti non posseduti alla scadenza o superino l'esclusione prevista dall'Avviso regionale per la mancanza di documentazione obbligatoria.

I modelli per l'istanza sono a disposizione presso:

- Le sedi dell'Ufficio di Promozione Sociale:
  a) Viale della Vittoria n. 37
  b) Via Ascoli Piceno n. 10
- Il sito istituzionale del Comune di Ancona

Eventuali informazioni e/o chiarimenti

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente Avviso, è possibile rivolgersi all'Ufficio di Promozione Sociale del Comune di Ancona, ai recapiti e negli orari di apertura al pubblico di seguito indicati.

Orari di apertura al pubblico

- Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- Martedì: dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- Giovedì: dalle ore 10:00 alle ore 16:00

Recapiti telefonici

Viale della Vittoria n. 37

- Amministrazione: 071 2225136
- Assistenti sociali: 071 2225138

Via Ascoli Piceno n. 10

- Amministrazione: 071 2225130
- Assistenti sociali: 071 2225132

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE ED INTERRUZIONE DEL CONTRIBUTO DEI FPIS O DELLE PIS

Sono **ESCLUSE** le istanze presentate agli ATS se:

- Presentate oltre il termine stabilito;
- prive dei requisiti richiesti;
- che risultino prive della documentazione obbligatoria richiesta dall'Avvio regionale salvo le sole regolarizzazioni formali ammesse dalla Legge e dal medesimo Avviso;
- riferite a spese (per la quota sociale della retta) già finanziate anche in parte con altri contributi pubblici;
- pervenute in modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso.

In caso di esclusione dell'istanza, l'ATS 11 – Comune di Ancona provvederà a comunicarne le motivazioni al richiedente FPIS o PIS, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il contributo è **INTERROTTO** nei seguenti casi:

- rinuncia del destinatario;
- decesso della persona In Struttura residenziale (PIS), dopo la presentazione dell'istanza all'ATS;
- dimissione dalla struttura della Persona In Struttura (PIS) dopo la presentazione dell'istanza all'ATS;
- interruzione del pagamento della retta;
- Perdita dei requisiti della struttura in cui si trova la Persona In struttura Residenziale (PIS)

L'interruzione opera nei casi sopra indicati. Sono riconoscibili le mensilità maturate prima dell'evento e il mese dell'evento solo se questo si verifica dopo il giorno 15, secondo l'Avviso regionale.
Il destinatario finali del contributo si impegna a comunicare tempestivamente all'ATS 11 – Comune di Ancona, qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza, in relazione ai requisiti di accesso e alle condizioni dichiarate ai fini dell'ammissione al contributo.

Art. 6 – DOTAZIONE FINANZIARIA E CRONOPROGRAMMA

Il Fondo disponibile per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026, ammonta a euro 1.967.269,44 ed è ripartito in proporzione al numero dei posti letto autorizzati, sulla base dei dati dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali (ORPS) al 1° gennaio 2026:

- Area anziani: euro 1.736.421,65 (n. 10.117 posti letto);
- Area disabilità: euro 114.479,91 (n. 667 posti letto);
- Area salute mentale: euro 116.367,88 (n. 678 posti letto).

Ciascuna quota è destinata al finanziamento dei contributi relativi agli ospiti delle strutture appartenenti alla corrispondente area di utenza, individuata in base alla tipologia della struttura presso cui l'ospite è accolto.
In caso di economie in una o più aree di utenza, le risorse residue sono ridistribuite tra le altre aree, sempre in proporzione al numero dei posti letto. Le strutture afferenti a ciascuna delle tre aree di utenza sono individuate **nell'Allegato F** al presente Avviso.
Le risorse destinate all'intervento sono assegnate ai singoli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, sulla base delle graduatorie regionali predisposte dalla Regione Marche per ciascuna area di utenza.
L'intervento è finanziato mediante risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Marche 2014-2020, di cui alla Delibera CIPESS n. 9/2024, Asse 7, Azione 7.4, Intervento Multileva, Priorità 9.4, e mediante fondi regionali.

Art. 7 - COORDINAMENTO TRA MULTILEVA 3.1 E MULTILEVA 3.2

Il presente Avviso è coordinato con l'Avviso attuativo della misura Multileva di cui alla DGR 888 del 13/07/2026, pertanto qualora siano presentate istanze per la stessa persona in struttura riconducibili ad entrambe le misure, si applica il seguente ordine di priorità:

1. istanza ammissibile presentata dalla donna familiare di persona in struttura nell'ambito del Multileva 3.1;
2. istanza ammissibile presentata nell'ambito del Multileva 3.2.

L'assegnazione del contributo nell'ambito di una delle due misure comporta l'automatica decadenza e l'esclusione dalla graduatoria dell'altra misura. In riferimento al costo della retta sostenuta, il contributo di cui al presente avviso può essere erogato esclusivamente a un unico destinatario (familiare oppure persona in struttura che non ha il supporto economico dei familiari).

Art. 8 - ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ATS 11 – Comune di Ancona provvede secondo le competenze e le procedure stabilite dall'Avviso regionale:

- alla verifica dell'ammissibilità delle istanze e all'esecuzione dei controlli documentali sulle dichiarazioni rese dalle richiedenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- alla redazione del verbale istruttorio, recante gli esiti delle verifiche effettuate;
- all'adozione del provvedimento di ammissione o di esclusione delle istanze

- alla trasmissione alla Regione Marche, tramite la piattaforma SIFORM 2, delle istanze ammesse, corredate della relativa documentazione, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale;
- alla gestione dello scorrimento della graduatoria regionale riferita all'ATS 11, nel rispetto dell'ordine di collocazione e delle risorse finanziarie disponibili.

In caso di esclusione dell'istanza, l'ATS 11 – Comune di Ancona ne dà comunicazione formale all'interessato, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'ammissione dell'istanza da parte dell'ATS 11 non comporta automaticamente il riconoscimento del contributo, la cui assegnazione è subordinata alla posizione occupata nella graduatoria regionale predisposta dalla Regione Marche e alla disponibilità delle risorse finanziarie.

In caso di rinuncia al contributo da parte del destinatario FPIS o PIS collocato in posizione utile in graduatoria, ovvero qualora venga meno il diritto a beneficiarne, l'ATS n. 11 – Comune di Ancona provvede, ove consentito dalle disposizioni regionali e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, allo scorrimento della graduatoria regionale di riferimento, nel rispetto dell'ordine di collocazione, al fine di individuare un ulteriore destinatario ammissibile al contributo.
Dell'avvenuto scorrimento e dell'individuazione del nuovo destinatario viene data comunicazione alla Regione Marche, con la trasmissione degli eventuali aggiornamenti e della documentazione necessaria ai fini della gestione della misura, secondo le modalità concordate con la Regione.
Il nuovo destinatario del contributo FPIS o PIS, subentra a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione del beneficio precedentemente assegnato.

ART. 9 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La Regione Marche, per ciascuna delle tre aree di utenza interessate dall'intervento (anziani, disabilità e salute mentale), provvede alla formazione di una graduatoria regionale delle istanze ammissibili, ordinate in base al valore dell'ISEE di riferimento, secondo i seguenti criteri:
a) **istanze presentate dal Familiare della Persona in Struttura residenziale (FPIS):** è considerato l'ISEE ordinario in corso di validità del FPIS;
b) **istanze presentate direttamente dalla Persona in Struttura residenziale (PIS):** è considerato l'ISEE socio-sanitario residenze della PIS oppure Isee ordinario (quest'ultimo valido solo **ove non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'ISEE sociosanitario residenze).**
In caso di parità dei valori ISEE, si applicano i seguenti criteri di priorità:

- in caso di parità dell'ISEE ordinario tra due FPIS, è data priorità all'istanza relativa alla PIS con il valore ISEE socio-sanitario residenze più basso;
- in caso di parità tra l'ISEE ordinario di un FPIS e l'ISEE socio-sanitario residenze di una PIS oppure ISEE ordinario (ove non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'ISEE socio-sanitario residenze), è data priorità all'istanza presentata dal FPIS, in coerenza con la finalità dell'intervento di sostenere le famiglie;
- in caso di parità dell'ISEE socio-sanitario residenze tra due PIS oppure ISEE ordinario (ove non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'ISEE socio-sanitario residenze), è data priorità all'istanza relativa alla persona di maggiore età anagrafica, in considerazione della potenziale maggiore gravosità della situazione o fragilità sociale.

Qualora siano presentate più istanze ammissibili riferite alla medesima PIS presso Ambiti Territoriali Sociali (ATS) diversi, è presa in considerazione esclusivamente l'istanza avente priorità secondo i criteri sopra indicati, con conseguente esclusione delle altre istanze dalla graduatoria.
Sulla base delle graduatorie regionali, la Regione Marche provvede all'adozione degli atti di assegnazione e riparto delle risorse a favore degli ATS, fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile.
Qualora, per una o più aree di utenza, le risorse disponibili non siano interamente utilizzate per il finanziamento delle istanze ammissibili, la Regione Marche – Settore Inclusione Sociale e Strutture Sociali, provvede alla rimodulazione delle risorse tra le tre graduatorie, destinando le eventuali economie alle altre graduatorie in proporzione al numero dei posti letto relativi alle rispettive aree di utenza, secondo quanto previsto dall'Avviso regionale.

Art. 10 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 10.1 RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI DESTINATARI FINALI
Ai fini della liquidazione del contributo, il **Familiare della Persona In Struttura residenziale (FPIS)** o la **Persona in Struttura residenziale (PIS),** qualora sia quest'ultima ad aver presentato direttamente l'istanza, è tenuto a presentare all'ATS n. 11 – Comune di Ancona **l'Allegato H "Richiesta liquidazione contributo",** debitamente compilato, unitamente al contratto con la struttura residenziale, alla documentazione fiscale e ai relativi giustificativi di pagamento, al fine di dimostrare la presenza della PIS presso la struttura residenziale e l'effettivo pagamento della quota sociale della retta, indipendentemente dall'entità della somma versata.
Ai fini dell'ammissibilità della spesa e della regolarità dei giustificativi (fatture della struttura o note di debito / dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore; ricevute di pagamento o bonifici o quietanze), le fatture o note di debito / dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore dovranno risultare intestati alternativamente:

- Al FPIS richiedente che provvede al pagamento;
- Alla PIS in caso il FPIS abbia provveduto ad effettuare un bonifico in favore della PIS per il pagamento della retta (occorre in questo caso presentare attestazione del bonifico in favore della PIS con causale specifica e quietanza pagamento retta)
- Alla PIS in caso la stessa abbia presentato istanza direttamente
- Alla PIS ma con pagamento diretto alla struttura da parte del FPIS.

L'ATS n. 11 – Comune di Ancona procede alla verifica della documentazione presentata e all'esito della stessa, alla liquidazione del contributo spettante, nei limiti delle spese ammissibili e degli importi riconoscibili, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dall'Avviso regionale.

Art. 10.2 - RENDICONTAZIONE DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (ATS)
L'Ambito Territoriale Sociale n. 11 – Comune di Ancona provvede a trasmettere alla Regione Marche, entro **il mese di marzo 2027**, l'Allegato E1 – Richiesta di liquidazione e l'Allegato E – Scheda di Rendicontazione da caricare in piattaforma Siform2:

periodo di rendicontazione gennaio/dicembre 2026

Art. 10.3 - LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (ATS)
La Regione Marche provvede alla liquidazione delle risorse spettanti a ciascun ente capofila di Ambito Territoriale Sociale sulla base dei dati riportati nella scheda di rendicontazione di cui **all'Allegato E – "Scheda di Rendiconto ATS"** e dell'attestazione resa mediante **l'Allegato E1 –**

“Richiesta di Liquidazione ATS”, relativa all’avvenuta acquisizione di idonea e regolare documentazione da parte dei destinatari finali, secondo quanto previsto dall’Avviso regionale.

Art. 10.4 - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI ATS AI DESTINATARI FINALI

L’ATS 11 – Comune di Ancona provvede alla liquidazione del contributo in favore dei destinatari finali individuati nelle graduatorie regionali, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso e dalla disciplina regionale di riferimento.

La liquidazione è subordinata alla presentazione e alla verifica della documentazione richiesta per attestare il possesso dei requisiti e l’effettivo pagamento della quota sociale della retta, secondo quanto previsto dall’articolo dedicato alla rendicontazione.

ART 15 - CONCLUSIONE DELLA MISURA

La misura si intende conclusa a seguito dell’erogazione dei contributi relativi alle mensilità riconosciute a tutti i destinatari finali ammessi e finanziabili secondo le condizioni previste dall’Avviso regionale.

Art. 16 – CONTROLLI

I controlli sono effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Marche, approvato con D.G.R. n. 1311 dell’11 settembre 2023, nonché della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i**.,** la Regione Marche effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nelle istanze e nei relativi allegati. In caso di controllo a campione, il campione è pari al 5% delle istanze ammesse a finanziamento.

I controlli possono essere effettuati anche successivamente alla liquidazione del contributo, al fine di consentire una più tempestiva erogazione delle risorse, ferma restando la possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti in caso di esito negativo delle verifiche.

Qualora, a seguito dei controlli, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o delle informazioni contenute nella documentazione presentata ai fini della concessione del contributo, il destinatario decade dal beneficio ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; si applica, altresì, quanto previsto dall’art. 76 del medesimo decreto in materia di responsabilità penale.

In caso di irregolarità accertate, la Regione Marche adotta i provvedimenti di propria competenza, compresa la revoca totale o parziale del contributo e l’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite, secondo la normativa applicabile.

Restano ferme le verifiche di competenza dell’ATS 11 – Comune di Ancona, nell’ambito delle attività istruttorie e di liquidazione del contributo.

Art. 18 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L’ATS assicura un’adeguata informazione sull’intervento, al fine di garantire la massima diffusione dell’Avviso e favorire l’accesso alla misura da parte dei potenziali destinatari.

L’Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ATS 11 - Comune di Ancona e sarà diffuso attraverso i canali istituzionali ritenuti idonei.

L’ATS provvederà inoltre a dare comunicazione dell’Avviso agli enti gestori delle strutture residenziali socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio e agli altri soggetti interessati.

In tutti i materiali informativi e di comunicazione saranno utilizzati i loghi e gli elementi di comunicazione previsti dalla Regione Marche per la misura.

Art. 19 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'ATS n. 11 – Comune di Ancona si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare il presente Avviso e i relativi allegati qualora ciò si renda necessario in conseguenza di modifiche, integrazioni o nuove disposizioni della Regione Marche relative all'intervento oggetto del presente Avviso, nonché in caso di sopravvenute modifiche della normativa di riferimento o per altre motivate ragioni di pubblico interesse, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 889 del 13 luglio 2026, dal Decreto del Dirigente del Settore Inclusione Sociale e Strutture Sociali n. 34 del 20 ottobre 2026 e dal succ. Decreto del Dirigente del Settore Inclusione Sociale e Strutture Sociali n. 35 del 22 ottobre 2026 e al relativo avviso regionale e ai sui allegati, nonché alle successive disposizioni normative applicabili.
La presentazione dell'Istanza comporta l'accettazione integrale e incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Foglia

ALLEGATI

- Allegato A – ATS 11 Comune di Ancona – Scheda istruttoria destinatari ammessi a contributo
- Allegato B – ATS 11 Comune di Ancona – Dichiarazione di impegno
- Allegato C - ATS 11 Comune di Ancona – Dichiarazione assenza conflitti interesse;
- Allegato D – ATS 11 Comune di Ancona – Dichiarazione assenza doppio finanziamento;
- Allegato E – ATS 11 Comune di Ancona - Scheda di rendicontazione;
- Allegato E1 – ATS 11 Comune di Ancona –Richiesta liquidazione;
- Allegato F – Elenco strutture residenziali di riferimento;
- Allegato G – Modulo domanda per destinatari finali del contributo;
- Allegato H – Modulo richiesta liquidazione per destinatari;
- Allegato I – ATS 11 Comune di Ancona – Scheda rendiconto liquidazioni ai destinatari del contributo;
- Allegato L – Designazione Responsabile del trattamento dati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Con la presente, vi informiamo che, il Comune di Ancona raccoglie – in qualità di titolare del trattamento – i dati personali a questi riferiti, acquisiti direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation (in seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per come novellato dal D.Lgs. 101/18.

La citata normativa, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto forniamo le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento	Il titolare del trattamento è il Comune di Ancona, C.F./P.IVA 00351040423, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Daniele Silvetti, con sede legale in Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: Tel. (+39) 071 2221 E-mail: info@comune.ancona.it, PEC: comune.ancona@emarche.it.
Responsabile della protezione dei dati	È possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati, designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, all'indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.ancona.it
Base giuridica	Il trattamento dei dati personali è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 lettera e) del regolamento U.E. n. 679/2016. Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi i dati particolari (c.d. sensibili) e i dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari), è effettuato dal Comune di Ancona quale Titolare del trattamento in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché dal D. Lgs.

	196/2003, nell'ambito delle attività istituzionali relative all'erogazione dei servizi da Lei richiesto presso questo Comune.
Finalità del trattamento	I dati personali sono trattati per la finalità connesse all'istruttoria, alla valutazione dei requisiti, alla concessione e all'erogazione del contributo economico e per adempiere agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi effettuati previsto dalla D.G.R. n. 889 del 13/07/2026. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati potranno essere trattati anche per adempiere ad eventuali obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni dettate da autorità pubbliche. Base giuridica del trattamento sarà la necessità di adempiere ad un obbligo legale in capo al titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR. Il trattamento, inoltre, potrà rendersi necessario per la tutela in sede giudiziale e stragiudiziale dei diritti derivanti dal contratto: in tale circostanza, la base giuridica del trattamento è rinvenibile nel perseguimento di un legittimo interesse del titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR. Ai sensi dell'art. 22, par. 1, del Regolamento UE 2016/679, in nessuno dei casi sopra descritti i vostri dati personali saranno sottoposti a processi decisionali basati unicamente sul trattamento automatizzato, ivi inclusa la profilazione, per come definita all'art. 4, par. 4, del suddetto Regolamento.
Natura del conferimento e rifiuto	Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Pertanto in mancanza dei dati necessari allo svolgimento del procedimento, non sarà possibile dare seguito alla fase istruttoria relativa all'istanza presentata. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso ai nostri servizi e al contributo economico richiesto.
Modalità e luogo di trattamento dei dati	Per le finalità sopra descritte, i suoi dati personali potranno essere trattati e conservati sia in formato cartaceo che informatizzato, su server aziendali o di terzi ubicati all'interno dell'Unione Europea. Il titolare non trasferisce i dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali, riservandosi la possibilità di far uso di servizi in cloud, selezionando i fornitori di tali servizi tra coloro che forniranno garanzie adeguate come richiesto dall'art. 46 del Regolamento UE 2016/679.
Periodo di conservazione dei dati	Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci anni, fatti salvi eventuali specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere secondo la normativa vigente e per quanto descritto all'interno dei Registri delle attività di trattamento del titolare.

	Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati saranno trattati per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Ulteriori informazioni relative al periodo di conservazione dei dati, potranno essere sottoposte al titolare previa esplicita e motivata richiesta.
Ambito di comunicazione e diffusione	I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal Titolare.
Categorie di destinatari dei dati	Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, il trattamento dei dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" è effettuato in quanto strettamente necessario al compito di interesse pubblico e per l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa di settore (D.G.R. n. 889 del 13/07/2026).
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto	Il conferimento dei vostri dati è necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte, e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il titolare di garantire la congruità del trattamento.
Diritti dell'interessato	Quali soggetti interessati dal trattamento, potrete esercitare, salvo a valutarne e verificarne preliminarmente la applicabilità, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, ai sensi di tali articoli l'interessato può esercitare: • il diritto di accesso (art. 15): il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali; • il diritto di rettifica od integrazione (art. 16): il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica e/o l'integrazione dei dati personali inesatti od incompleti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo; • il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio", art. 17): il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo; • il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18): ove applicabile, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento;

- il diritto di ricevere notifica, in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali ovvero in caso di limitazione del trattamento (art. 19);
- il diritto alla portabilità dei dati (art. 20): ove applicabile, il diritto dell'interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al titolare del trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha precedentemente forniti;
- il diritto di opposizione (art. 21): il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
- il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art. 22).
- revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 77 Regolamento UE n. 2016/679).

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, contattando il titolare ed il suo responsabile della protezione dei dati ai recapiti riportati nella presente informativa.
Infine, ai sensi dell'art. 77 del GDPR e fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ove riteniate che il trattamento che vi riguarda violi lo stesso Regolamento, avete il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità descritte sul sito web istituzionale www.gpdp.it.